

Statuto Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio

1. Denominazione:

Sotto la denominazione "Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio", è costituita una fondazione ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

2. Sede:

La fondazione ha la propria sede Mendrisio.

3. Scopo:

La fondazione ha per scopo di organizzare e valorizzare le Processioni Storiche di Mendrisio e di tramandare alle generazioni future la relativa tradizione vivente.

4. Patrimonio e finanziamento:

I costituenti assegnano alla fondazione, quale suo capitale iniziale, la somma di CHF 10'000.00 (diecimila).

5. Organi:

Gli organi della fondazione sono:

- il Consiglio di fondazione;
- l'Ufficio di revisione.

6. Consiglio di fondazione; a) composizione

L'amministrazione della fondazione è affidata ad un consiglio composto da sette a nove membri e designato come segue:

- a) due membri in rappresentanza del Comune di Mendrisio, designati dal suo Municipio, fra cui il curatore pro tempore del Museo d'arte Mendrisio;
- b) l'Arciprete pro tempore della Parrocchia di Mendrisio;
- c) il direttore pro tempore dell'Ente turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio;
- d) da tre a cinque membri nominati dal Consiglio di fondazione (cooptazione).

La durata della carica dei membri di cui alla lett. d) è di 2 (due) anni ed una rielezione è sempre possibile.

Questa carica decade con la sua scadenza, le dimissioni, la perdita duratura della capacità di discernimento, la condanna penale per delitti e/o crimini, l'esistenza di attestati di carenza beni od atti analoghi od il decesso del membro.

Il Consiglio di fondazione può inoltre decidere l'esonero del membro a dipendenza del suo libero arbitrio.

La carica di membro del Consiglio è puramente onorifica, riservato il rimborso delle spese vive.

7. b) competenze

Il Consiglio di fondazione:

- a) nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un responsabile per la processione del Giovedì Santo e un responsabile per la processione del Venerdì Santo;
- b) nomina pure un segretario al di fuori del suo gremio;
- c) stabilisce le modalità di rappresentanza verso i terzi;
- d) prende le sue decisioni a semplice maggioranza, ritenuto che vi concorrano almeno quattro membri. In caso di parità decide il voto del presidente. Le decisioni possono essere prese anche per scritto, in via di circolazione degli atti; in questo caso è richiesta l'unanimità e queste decisioni dovranno essere iscritte a verbale nella seduta successiva;
- e) amministra la fondazione in conformità dello scopo fissato all'art. 3 e ne impiega la sostanza a suo libero giudizio;
- f) provvede alla diligente tenuta dei libri contabili ed alla conservazione dell'archivio;
- g) allestisce i conti d'esercizio ed i bilanci della fondazione al 30 di giugno di ogni anno;
- h) nomina, ogni anno, un Ufficio di revisione per la verifica dei conti e del bilancio della fondazione, che può sempre essere rinnovato;
- i) elabora un rapporto annuale per l'autorità di sorveglianza di cui l'art. 84 CCS, la quale, approvando i conti, scarica il Consiglio;
- j) costituisce delle commissioni operative, in particolare quelle delle processioni del Giovedì Santo e del Venerdì Santo, coordinate da un membro del Consiglio e composte da persone esterne al suo gremio, necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo.

Statuto Fondazione Processioni Storiche di Mendrisio

pag. 2/2

8. Disposizioni finali

La fondazione è iscritta al Registro di Commercio del Cantone di suo domicilio. Per le obbligazioni assunte dalla fondazione garantisce solamente il suo capitale.

La modifica dello statuto può essere intrapresa dall'autorità di vigilanza, previa richiesta del Consiglio di fondazione.

In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio rimanente sarà devoluto al Comune di Mendrisio.

Per quanto non previsto nel presente atto fanno stato le norme dell'art. 80 ss. CCS.

Statuto adottato il 28 febbraio 2007, modificato il 29 ottobre 2008 e il 12 giugno 2017.